



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

pubblicizzata mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno ed è comunicata al Comune. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese e le associazioni può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un cartello visibile sia all'interno che all'esterno".

2. Di stabilire che nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione (che per il 2020 iniziano il 1° agosto) è possibile effettuare le vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 27/2009, in considerazione della particolare situazione di sofferenza economica del settore commercio venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Si prega di dare adeguata informazione ai soggetti interessati.

IL PREFETTO
(Stentella)

b

MT/edv



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio
Al Sig. Presidente Confcommercio - Imprese per l'Italia
Al Sig. Presidente Confesercenti
ASCOLI PICENO

e, p.c. Al Sig. Questore di ASCOLI PICENO

OGGETTO: Nuove disposizioni sugli orari di apertura attività commerciali e sulle vendite promozionali.

Si informa che con decreto del presidente della Regione Marche n. 205 del 24 giugno 2020 è stato stabilito che:

1. a far data dal 25 giugno 2020 nella Regione Marche l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali a sede fissa (micro, piccole, medie e grandi strutture anche all'interno dei centri commerciali) è così stabilito:
 - orario di apertura dalle ore 6.00;
 - orario di chiusura fino alle ore 24.00:

Per quanto riguarda, invece, gli orari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti) si applicano le leggi nazionali o regionali di settore (come indicato nel decreto del Presidente della Regione Marche n. 152/2020).

Relativamente alla Regione Marche la legge regionale n. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio) stabilisce all'articolo n. 68:

“Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il rispetto di orari di apertura e di chiusura, dell’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.

L’orario prescelto è comunicato al Comune e pubblicizzato mediante l’esposizione di cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio. Gli esercizi aperti al pubblico possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nei cartelli di cui al comma precedente. La chiusura temporanea degli esercizi è